

ALTO TREVIGIANO SERVIZI
Montebelluna (TV)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER LA FORNITURA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE
PER FOGNATURA

CIG 81991665D3

Parte amministrativa

Sommario

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL' ACCORDO QUADRO	2
Art. 1. Oggetto dell'Accordo Quadro.....	2
Art. 2. Ammontare delle forniture	2
Art. 3. Modalità di stipulazione e prezzi unitari.....	2
Art. 4. Prestazioni principali e secondarie.....	2
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE	3
Art. 5. Interpretazione dell'Accordo Quadro e del capitolato speciale d'appalto.....	3
Art. 6. Documenti che fanno parte del contratto e dei Contratti Applicativi	3
Art. 7. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.....	3
Art. 8. Modifiche dell'Operatore economico	4
Art. 9. Rappresentante dell'Operatore economico e domicilio	4
Art. 10. Risoluzione dell'Accordo Quadro.	4
Art. 11. Recesso	5
Art. 12. Cessione del contratto	6
CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE.....	7
Art. 13. Durata dell'Accordo Quadro.....	7
Art. 14. Consegna e inizio dell'Accordo Quadro	7
Art. 15. Termini per le forniture.....	7
Art. 16. Penali.....	8
Art. 17. Risoluzione per mancato rispetto dei termini	8
CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	9
Art. 18. Fornitura a misura	9
Art. 19. Controlli e verifiche delle prestazioni e della qualità dei materiali in corso di esecuzione.....	9
CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA.....	10
Art. 20. Pagamenti dei corrispettivi	10
Art. 21. Ritardo nei pagamenti.....	10
Art. 22. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo.....	10
Art. 23. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti	10
CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE	11
Art. 24. Garanzia definitiva.....	11
Art. 25. Obblighi assicurativi a carico dell'Operatore economico	11
Art. 26. Garanzia materiali– Sostituzione tubi in pronta consegna	12
CAPO 7. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	13
Art. 27. Obblighi di prevenzione e sicurezza	13
Art. 28. Responsabilità dell'Aggiudicatario in materia di tutela dei Lavoratori.....	13
Art. 29. Informazioni sui Rischi Specifici relative ai luoghi di lavoro interessati dall'Accordo Quadro	14
CAPO 8. CONTROVERSIE.....	15
Art. 30. Risoluzione in via amministrativa	15
Art. 31. Arbitrato e Definizione delle controversie	15
CAPO 9. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE.....	15
Art. 32. Ultimazione dell'Accordo Quadro	15
Art. 33. Spese	15
Art. 34. Trattamento dei dati personali	15
Art. 35. Disposizioni finali	16

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 1. Oggetto dell'Accordo Quadro

1. L'accordo quadro ha ad oggetto la fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale per fognatura, costituente il fabbisogno stimato per il periodo di due anni di Alto Trevigiano Servizi, nel prosieguo identificato anche come Stazione Appaltante.
2. Le caratteristiche tecniche dei materiali oggetto di fornitura sono meglio descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Tecnica mentre i quantitativi relativi ai singoli diametri relativi al fabbisogno annuale sono meglio descritti nell'Allegato 9 "Computo metrico estimativo".
3. I quantitativi indicati nel Computo metrico sono da considerarsi puramente indicativi in quanto stimati sulla base dei fabbisogni presunti sulla base delle medie degli ultimi tre anni e gli importi complessivi non impegnano in alcun modo la stazione appaltante alla quale spetta esclusivamente il diritto di decidere sulla fornitura o meno dei materiali, secondo necessità e programmi aziendali.
4. Sono compresi nell'appalto tutte le attività, le prestazioni, la manodopera, le forniture, i noli e le provviste necessarie per dare la prestazione di fornitura completamente compiuta e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal capitolato speciale d'appalto – norme tecniche, del quale l'Operatore economico dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza prima di formulare l'offerta e sul quale l'Operatore economico dichiara di non avere alcuna osservazione.
5. L'esecuzione di ogni singola prestazione deve essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Operatore economico deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Art. 2. Ammontare delle forniture

1. L'ammontare complessivo delle forniture oggetto dell'accordo è di € 1.329.980,00

Descrizione fornitura	CPV	Durata	Importo/anno (€)
Fornitura tubazioni in ghisa sferoidale per fognatura	44163130	24 mesi	664.990,00
Importo totale a base di gara (€/biennio)			1.329.980,00

L'importo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L'importo degli oneri della sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 IVA.

2. Si precisa che gli importi indicati al comma 1, depurati dell'eventuale ribasso d'asta offerto, rappresentano un tetto massimo complessivo di spesa e che la stazione appaltante non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza dei predetti importi.
3. All'interno degli importi per la prestazione del contratto di fornitura, come quantificati nella tabella di cui al comma 1, soggetti a ribasso, sono ricompresi:
 - a) il costo delle forniture oggetto dell'Accordo Quadro;
 - b) gli oneri di sicurezza aziendali propri dell'Operatore economico;
 - c) le spese generali;
 - d) l'utile d'impresa.

Art. 3. Modalità di stipulazione e prezzi unitari

1. La stazione appaltante provvederà alla stipula, con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, di contratto normativo dell'accordo quadro di durata biennale e di relativi contratti applicativi di durata annuale.
2. I prezzi offerti dall'Operatore economico in sede di gara, riportati nell'allegato 6 - Offerta economica costituiscono l'«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle quantità delle singole prestazioni richieste dalla stazione appaltante con i contratti applicativi.
3. I prezzi unitari contrattuali dell'«elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti.

Art. 4. Prestazioni principali e secondarie

1. In ragione della natura omogenea della prestazione, la fornitura non è suddivisibile in prestazione principale e prestazioni secondarie ai sensi del comma 2 dell'art. 48 del Codice dei contratti.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5. Interpretazione dell'Accordo Quadro e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati, vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali l'Accordo Quadro in oggetto è stato predisposto e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, deve essere sempre fatta tenendo conto delle finalità dell'Accordo Quadro; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse Economico), nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

Art. 6. Documenti che fanno parte del contratto e dei Contratti Applicativi

1. Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro sottoscritto con la stazione appaltante, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il presente Capitolato speciale – parte amministrativa e parte tecnica -
 - b) tutti gli elaborati della fornitura posta a base di gara
 - c) l'offerta tecnica e l'elenco dei prezzi unitari dell'allegato 6 "offerta Economica" come definito all'Art. 3 del presente Capitolato Speciale d'appalto presentati dall'appaltatore;
 - d) le polizze di garanzia prestate dall'operatore economico di cui all'Art. 24 e all'Art.25 del presente Capitolato Speciale d'appalto.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a) il Codice dei contratti;
 - b) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

Art. 7. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione dell'Accordo Quadro da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, sicurezza e ambiente nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e della fornitura per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Le dichiarazioni formulate dal concorrente in fase d'offerta in merito alla verifica ed all'accettazione delle modalità d'esecuzione e del luogo della fornitura, delle interferenze e delle condizioni locali e ambientali, debbono intendersi pienamente confermate in sede di sottoscrizione dell'Accordo Quadro e in sede di affidamento dei singoli contratti applicativi e rimangono quindi pienamente efficaci in corso d'esecuzione.
3. La stipulazione del contratto è subordinata:
 - a) alla presentazione della garanzia di cui all'art. 103 comma 1 del Codice stipulata in favore della stazione appaltante;
 - b) alla presentazione delle garanzie di legge e, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice dei Contratti, di un'assicurazione di responsabilità civile (R.C.T.) che tenga indenne la stazione appaltante dai danni a terzi, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'appalto;
 - c) alla presentazione di tutte le certificazioni in relazione alle caratteristiche tecniche dei materiali offerti, secondo quanto indicato all'art. 9 del CSA Parte Tecnica;
 - d) al versamento delle spese contrattuali;
4. A tal fine, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario è tenuto a produrre tutta la documentazione che verrà richiesta ai fini della stipula dell'Accordo Quadro dalla stazione appaltante.
5. All'esito delle verifiche effettuate sulla base della documentazione presentata, l'Operatore Economico verrà invitato a stipulare l'Accordo Quadro.
6. La stipulazione dell'Accordo Quadro avrà luogo non prima di 35 giorni a decorrere dall'efficacia dell'aggiudicazione.

7. Ove l'Operatore Economico non si presenti per la stipulazione dell'Accordo Quadro nel termine fissato o sia inadempiente a uno qualsiasi degli adempimenti previsti nel presente articolo, si potrà procedere all'escussione della cauzione provvisoria e al riaffidamento dell'Accordo Quadro.

Art. 8. Modifiche dell'Operatore economico

1. In caso di fallimento dell'Operatore economico, o altra condizione di cui all'articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti, il committente si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.
2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei contratti.
3. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati al contratto di fornitura ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Art. 9. Rappresentante dell'Operatore economico e domicilio

1. L'Operatore economico deve eleggere domicilio; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. A tal proposito si rimanda alle disposizioni del disciplinare di gara punto 2.3.
2. L'Operatore economico deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. L'Operatore economico, tramite il referente tecnico nominato dall'Operatore stesso, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dell'Accordo Quadro. Il Direttore dell'Esecuzione, nominato dalla stazione appaltante, ha il diritto di esigere il cambiamento del referente tecnico nominato dall'Operatore economico e del personale dell'Operatore stesso per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Operatore economico è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2 e 3, deve essere tempestivamente notificata alla committenza.

Art. 10. Risoluzione dell'Accordo Quadro.

1. Il contratto può essere risolto al verificarsi di una o più delle condizioni di cui all'articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Costituiscono altresì causa di risoluzione dell'Accordo Quadro, e la stazione appaltante può risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi per mancato rispetto dei termini contrattuali meglio specificati all'art. 17 ed agli altri casi richiamati nel presente Capitolato, anche i seguenti casi:
 - a) inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione, secondo quanto indicato all'art.17, o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte all'Operatore economico, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - b) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione della fornitura;
 - c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal DEC o dal RUP;
 - d) sospensione dell'Accordo Quadro o mancata ripresa dello stesso senza giustificato motivo;
 - e) rallentamento della fornitura senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione della fornitura nei termini previsti dal contratto;
 - f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale dell'Accordo Quadro o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo della fornitura;
 - h) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i.;
 - i) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal DEC, contesta gli addebiti all'Operatore economico e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
3. Ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione dell'Accordo Quadro, di diritto

- e senza ulteriore motivazione il sopravvenire nei confronti dell'Operatore economico di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;
4. Inoltre, costituisce causa di risoluzione dell'Accordo Quadro, di diritto e senza ulteriore motivazione la perdita da parte dell'Operatore economico dei requisiti per l'esecuzione della fornitura, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 110 del Codice dei contratti.
 5. Ai sensi del comma 5 dell'art. 108 del Codice dei contratti, nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro l'Operatore economico ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alla fornitura regolarmente eseguita, decurtato dagli oneri derivanti alla stazione appaltante a causa della risoluzione dell'Accordo stesso, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento della fornitura affidato a terzi o le spese per l'indizione di una nuova procedura di gara, nonché dagli eventuali ulteriori danni. Per il risarcimento di tali oneri e danni, la stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Operatore economico in ragione della fornitura eseguita, nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.
 6. Nei casi di risoluzione dell'Accordo Quadro o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla stazione appaltante è comunicata all'Operatore economico con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all'adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza della fornitura. Alla data comunicata dalla stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il DEC e l'Operatore economico o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza della fornitura, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
 7. Ai sensi del comma 1 e 2 dell'art. 110 del Codice dei contratti, nei casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Operatore economico, la stazione appaltante, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della stazione appaltante stessa, procede nel seguente modo:
 - a) affidando la fornitura di completamento e di quello da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo della fornitura in contratto nonché della fornitura di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo della fornitura utilmente eseguita dall'Operatore economico inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni dell'Accordo Quadro originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, interpellando progressivamente le successive, riservandosi comunque la possibilità di procedere ad una nuova gara per il completamento della fornitura;
 - b) ponendo a carico dell'Operatore economico inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento della fornitura e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Operatore economico inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione della fornitura, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche, dei maggiori interessi per il finanziamento della fornitura, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
 8. Nel caso l'Operatore economico sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto.
 9. Nel caso in cui, in corso di esecuzione della fornitura di cui in oggetto, intervengano modifiche nella normativa di livello comunitario, nazionale o regionale, concernente il settore dei servizi pubblici in generale ed il Servizio Idrico Integrato in particolare e, nell'ipotesi in cui, per effetto di dette modifiche normative intervenute, dovessero venir meno in capo alla stazione appaltante le condizioni previste dalla legge per l'attribuzione del Servizio Idrico Integrato, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, anche prima della scadenza, senza che l'impresa possa pretendere compensi aggiuntivi rispetto all'importo maturato fino a quel momento.

Art. 11. Recesso

1. Per il recesso da parte della stazione appaltante dall'Accordo Quadro trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 109 del Codice dei contratti. In particolare, la stazione appaltante potrà recedere in qualsiasi momento dall'Accordo Quadro previo pagamento di quanto previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 109.

Art. 12. Cessione del contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto; resta fermo quanto disposto all'art. 106 comma 1 lett. d) sub 2 in ordine alle vicende soggettive dell'esecutore del contratto.
2. Per quanto attiene la cessione dei crediti trova applicazione l'art. 106 comma 13 del Codice. In particolare:
 - ✓ la cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata in originale o in copia autenticata alla stazione appaltante prima dell'emissione da parte dell'Operatore economico della fattura a cui la cessione si riferisce. In caso contrario la cessione non è opponibile alla stazione appaltante ai sensi del comma 13 dell'art. 106 del Codice dei contratti. La stazione appaltante, pertanto, non liquiderà al cessionario crediti relativi a fatture emesse prima della notifica dell'atto di cessione stipulato con le modalità indicate.
 - ✓ l'Operatore economico è obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto cessionario prima di perfezionare la cessione del credito costituendo il mancato rispetto di tale disposizione grave inadempimento.
 - ✓ fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra esposto e/o non preventivamente notificate alla stazione appaltante non sono opponibili alla stazione appaltante stessa, l'Operatore economico rimane l'unico responsabile nei confronti della stazione appaltante e dei terzi per tutte le conseguenze che dovessero derivare da eventuali cessioni comunque perfezionate.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13. Durata dell'Accordo Quadro

1. La durata dell'Accordo Quadro è fissata in complessivi **mesi 24** (ventiquattro) naturali consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto normativo, ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di avvio.
2. L'accordo Quadro cesserà di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza di cui al punto precedente, verranno raggiunti gli importi massimi stabiliti per l'Accordo Quadro stesso.
3. Ciascun contratto applicativo avrà durata annuale; in prossimità della scadenza del primo contratto applicativo la stazione appaltante valuta la sussistenza delle condizioni amministrative, tecniche, operative ed economiche per attivare il secondo contratto applicativo dandone comunicazione all'operatore economico a mezzo pec o racc. a.r.p..
4. La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non procedere con la stipula del secondo contratto applicativo; resta fermo che l'operatore economico è comunque vincolato contrattualmente per l'intero periodo di durata biennale dell'accordo quadro e non potrà opporre eccezione alcuna all'attivazione del secondo contratto applicativo da parte della stazione appaltante alle medesime condizioni.

Art. 14. Consegna e inizio dell'Accordo Quadro

5. L'avvio dell'esecuzione si intende effettuato con la sottoscrizione di ogni singolo contratto applicativo da parte della stazione appaltante.
1. E' facoltà del DEC, previa autorizzazione del RUP in fase di esecuzione nominato dalla stazione appaltante, procedere in via d'urgenza alla consegna delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, anche nelle more della stipulazione dell'Accordo stesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, e comma 13, del Codice dei contratti.
2. Nel caso in cui, a seguito della consegna in via d'urgenza ai sensi del comma 2, non si pervenga alla stipulazione dell'Accordo Quadro, il DEC tiene conto di quanto effettivamente fornito dall'Operatore economico per rimborsare le relative spese.

Art. 15. Termini per le forniture

1. I termini per le forniture dei materiali richiesti sono indicati nei contratti applicativi oggetto dell'Accordo Quadro.
2. I tempi di consegna massimi (eventualmente diminuiti sulla base dell'offerta tecnica), riferiti ad ordini fino a 1.000 m, decorrenti dalla data di ogni singola richiesta a mezzo e-mail o fax, sono in ogni caso i seguenti:

Fino a DN 150:	15 gg solari
Oltre DN 150 fino a DN 300:	20 gg solari
Oltre DN 300	25 gg solari
3. Sono escluse dal conteggio le festività natalizie (dal 24/12 al 06/01) e le due settimane a cavallo di ferragosto.
4. Qualora non vengano rispettati i tempi di consegna la stazione appaltante si riserva di applicare la relativa penale.
5. Le consegne dovranno avvenire nel rispetto degli orari della stazione appaltante ed indicativamente:

Dal Lunedì al Giovedì	dalle ore 08.00 alle ore 12.00	dalle ore 13.30 alle ore 16.00
Venerdì	dalle ore 08.00 alle ore 12.00	

Gli orari effettivi di consegna dovranno comunque essere preventivamente concordati con la stazione appaltante.
6. La merce dovrà essere scaricata a terra con oneri e a cura della ditta fornitrice o di un vettore/trasportatore, presso i magazzini e/o cantieri ubicati nel territorio gestito dalla stazione appaltante utilizzando idonei automezzi predisposti per lo scarico; le operazioni di scarico della merce sono ad integrale cura ed oneri della ditta fornitrice e non prevedono alcun intervento attivo da parte del personale della stazione appaltante, fatta eccezione per l'indicazione del punto di deposito.
7. La fornitura dovrà essere corredata da guarnizione e pasta lubrificante (idonea all'uso nel rispetto del DM 174/2004) in quantità sufficiente a garantire l'assemblaggio dei tubi forniti. Le guarnizioni dovranno essere trasportate e protette in appositi contenitori per evitarne il danneggiamento.
8. Al momento della singola richiesta sarà cura della stazione appaltante specificare le relative quantità e diametri. Si precisa che non sono previsti quantitativi minimi di fornitura e non potranno essere vincolati alle modalità di consegna.
9. Nel calcolo del tempo entro il quale deve essere consegnato il materiale richiesto è tenuto conto delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione alla presenza o meno del materiale a magazzino.

Art. 16. Penali

1. In caso di accertate inadempienze contrattuali (ritardata, cattiva, mancata o parziale esecuzione delle prestazioni) tali da non rappresentare motivo di risoluzione del contratto, la stazione appaltante trasmette una contestazione all'Operatore economico descrivendo la non conformità rilevata e richiedendo l'attivazione delle apposite azioni correttive.
 2. In riferimento alle contestazioni rilevate, la committenza si riserva la facoltà di applicare, oltre a tutti gli eventuali costi diretti ed indiretti che siano riconducibili all'inadempienza, una penale del 5% per ogni giorno di ritardo calcolata sul valore della singola fornitura nei seguenti casi :
 - ✓ Ritardo di consegna rispetto alle tempistiche indicate all'art. 15 o rispetto ai minori tempi indicati nell'offerta tecnica;
 - ✓ Ritardo per la "sostituzione in pronta consegna tubi in garanzia" rispetto alle tempistiche indicate all'art. 26 o rispetto ai tempi indicati nell'offerta tecnica.
 - ✓ Ritardo di consegna a seguito di controllo di qualità con esito negativo. In tal caso il conteggio dei giorni di ritardo decorrerà dalla data di comunicazione dell'esito e relativa richiesta di sostituzione del tubo non conforme fino alla consegna effettiva del materiale. Nel caso la stazione appaltante si approvvigioni presso altro fornitore, la penale verrà conteggiata fino alla data di consegna.
- La stazione appaltante si riserva altresì relativamente ai punti precedenti di annullare la fornitura in corso e di approvvigionarsi presso altra Ditta, riservandosi di addebitare, oltre alla penale, i maggiori costi diretti e indiretti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo fermo cantiere, costi posa nuovo tubo, tempi personale della stazione appaltante).
3. Nel caso in cui le inadempienze dovessero essere causa di danni ad immobili, mobili o materiali, la stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni, in aggiunta all'applicazione eventuale della penale.
 4. L'Operatore economico ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di applicazione della penale.
 5. L'importo della penale, nel caso in cui l'Operatore economico non produca giustificazioni scritte, sempre nel rispetto del termine di 10 giorni, ovvero le stesse non siano ritenute congrue da parte della stazione appaltante, è trattenuto direttamente in fase di liquidazione delle fatture, previa emissione di fattura attiva da parte della stazione appaltante.
 6. Fermo restando quanto disposto dai commi precedenti, in caso di mancata esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, la stazione appaltante può provvedervi affidando l'esecuzione delle prestazioni a terzi, ad integrale carico ed onere dell'Operatore economico e salvo addebito dei maggiori costi diretti e indiretti quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo fermo cantiere, costi posa nuovo tubo, tempi personale della stazione appaltante.
 7. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi del comma 2 non può superare il 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale calcolato singolarmente sul singolo contratto applicativo e complessivamente sull'ammontare complessivo del presente Accordo Quadro; se le inadempienze sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione l'articolo del presente Capitolato in materia di risoluzione dell'Accordo Quadro per mancato rispetto dei termini.

Art. 17. Risoluzione per mancato rispetto dei termini

1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 4 del Codice dei contratti, qualora l'esecuzione della fornitura comporti ritardi per negligenza dell'Operatore economico rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro o dei singoli contratti applicativi, il DEC gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Operatore economico deve eseguire la fornitura.
2. Scaduto il termine assegnato, il DEC verifica in contraddittorio con l'Operatore economico, o in sua mancanza con due testimoni, quanto eseguito e ne redige apposito verbale che è trasmesso al RUP.
3. Qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto su proposta del RUP, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell'Operatore economico.
4. Resta altresì fermo che, in caso di reiterato verificarsi dei disservizi di cui al precedente art. 16 punto 2, per più di tre volte anche non consecutive, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto a seguito di contestazione scritta e relativo addebito di penale.
5. Sono dovuti dall'Operatore economico alla stazione appaltante i danni subiti da quest'ultima a causa della risoluzione dell'Accordo Quadro, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei singoli contratti di fornitura affidati a terzi o le spese per l'indizione di una nuova procedura di gara, secondo quanto indicato al precedente art. 10. Per il risarcimento di tali danni la stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Operatore economico in ragione dell'Accordo Quadro eseguito nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 108 del Codice dei contratti.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Art. 18. Fornitura a misura

1. La contabilizzazione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro verrà effettuata a misura.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione delle forniture a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare il contratto compiuto sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo le prescrizioni contrattuali.
3. La contabilizzazione dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti applicativi a misura è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari dell'allegato 6 "offerta Economica".

Art. 19. Controlli e verifiche delle prestazioni e della qualità dei materiali in corso di esecuzione

1. Oltre a quanto stabilito dall'art. 11 del CSA Parte Tecnica in ordine all'esecuzione di prove circa la qualità del materiale offerto in sede di aggiudicazione della gara da parte di ATS S.r.l., nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro la stazione appaltante ha il diritto di svolgere, nei modi e nei tempi che ritiene più opportuni, tutti i controlli e le verifiche necessari per assicurarsi sulla regolarità delle prestazioni dell'Operatore economico, in termini di qualità delle forniture e di puntualità nell'esecuzione.
2. In particolare la stazione appaltante si riserva di effettuare, a propria discrezione, a campione il controllo del rispetto delle caratteristiche del materiale presso enti terzi ovvero laboratori accreditati ovvero istituti universitari a scelta della stazione appaltante stessa, ivi comprese visite allo stabilimento per verifica/controllo modalità di produzione con eventuale prelievo.
3. Qualora, a seguito dei controlli, si rilevi la non conformità del prodotto rispetto alla normativa, alle specifiche tecniche e/o all'offerta tecnica presentata, la stazione appaltante, oltre a non accettare il prodotto e chiederne l'immediata sostituzione in garanzia, si riserva di addebitare oltre al costo del controllo di cui al precedente punto anche i costi diretti ed indiretti quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo fermo cantiere (riserve comprese da parte di eventuali ditte esecutrici), costi posa nuovo tubo, tempi personale impiegato, costi prove laboratorio, ferma restando l'applicazione delle relative penali ai sensi dell' art. 16.
4. L'ente aggiudicatore si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di approvvigionarsi dei materiali presso altro fornitore, fatto salvo l'addebito di quanto sopra.
5. L'Ente aggiudicatore effettua i controlli e verifiche di cui al presente articolo avvalendosi del DEC, al quale l'Operatore economico farà riferimento, e di tutti i componenti dell'Ufficio di Direzione del Contratto se costituito, nonché di altri componenti della stazione appaltante eventualmente incaricati nell'ambito delle tematiche di specifica competenza (es. RSPP, ufficio Sistema di Gestione Aziendale integrato qualità, sicurezza e ambiente). Gli esiti delle verifiche sono annotati e conservati a cura del DEC, per monitorare l'andamento generale delle forniture e certificare la presenza o assenza di situazioni anomale.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 20. Pagamenti dei corrispettivi

1. In corso d'opera la fatturazione è indicativamente mensile posticipata; i pagamenti saranno effettuati a 60 giorni dalla data delle fatture fine mese, con bonifico bancario, subordinatamente alla verifica positiva da parte della stazione appaltante della regolarità contributiva dell'Aggiudicatario e degli eventuali subappaltatori (DURC).
2. Le eventuali contestazioni sulla qualità della fornitura e carenza di documentazione interrompono il termine di ammissione al pagamento delle fatture.
3. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo determinato nella documentazione di contabilità al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 30, comma 5 *bis*, del Codice dei contratti, da svincolarsi con il pagamento dell'ultima fattura a chiusura della fornitura in oggetto.
4. L'operatore economico si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro sette giorni dall'accensione o dalla loro prima utilizzazione nel caso di conti correnti già esistenti, come previsto all'art. 3 c. 7 L. 136/2010 smi, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso assumendosi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 smi e prendendo delle relative sanzioni in caso di inottemperanza.

Art. 21. Ritardo nei pagamenti

1. Qualora il pagamento non venga effettuato entro il termine stabilito dal presente Capitolato Speciale d'appalto per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'Operatore economico gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. I tempi necessari a condurre e completare la verifica della regolarità contributiva non sono imputabili alla stazione appaltante.
2. Gli interessi moratori sono calcolati nella misura di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002 s.m.i.. Gli interessi moratori sono comprensivi dell'eventuale maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile.
3. Il pagamento degli interessi avviene, a seguito di richiesta scritta dell'Operatore economico, in occasione del pagamento della fattura, immediatamente successivo alla richiesta; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dell'Accordo Quadro.

Art. 22. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi che si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

Art. 23. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1. Ogni pagamento è subordinato alla preventiva presentazione alla stazione appaltante della relativa fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento, l'indicazione del conto corrente dedicato, e completa dell'indicazione del C.I.G. del contratto applicativo.
2. Ogni pagamento è altresì subordinato:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'Operatore economico e degli eventuali subappaltatori e cottimisti;
 - b) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
3. Ai sensi del comma 5 dell'art. 30 del Codice dei contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'Operatore economico o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel corso dell'Accordo Quadro, la stazione appaltante trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. I tempi necessari per completare tale procedura, indipendenti dalla stazione appaltante, non rilevano ai fini dell'eventuale ritardo sui pagamenti.

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 24. Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta all'Operatore economico una garanzia definitiva, stipulata in favore della stazione appaltante sottoscrittore del contratto, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni dell'Accordo Quadro e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all' Operatore economico rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Operatore economico stesso.
2. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. L'importo della garanzia è calcolato con le modalità previste al comma 1 dell'art. 103 del Codice dei contratti.
3. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (d.m. n. 31 del 19.1.2018), integrata, ai sensi del comma 4 dell'art. 103 del Codice dei contratti, dalla clausola esplicita di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile. La garanzia è presentata alla stazione appaltante prima della formale sottoscrizione dell'Accordo Quadro e deve prevedere la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.
4. Ai sensi del comma 5 dell'art. 103 del Codice dei contratti, la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Operatore economico, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
5. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), è svincolata dalla stazione appaltante all'emissione del certificato di cui all'Art. 32 del presente Capitolato Speciale d'appalto, sotto le riserve previste dall'art. 1669 del Codice Civile.
6. La stazione appaltante ha diritto di valersi sulla garanzia definitiva per tutte le motivazioni di cui al comma 2 dell'art. 103 del Codice dei contratti. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Operatore economico di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
7. L'Operatore economico deve tempestivamente reintegrare la garanzia se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla stazione appaltante. Nel caso l'Operatore economico non provveda, la reintegrazione è effettuata dal RUP a valere sugli importi da corrispondere all'Operatore economico.
8. In caso di variazioni al contratto, la garanzia definitiva può essere ridotta in proporzione alla riduzione dell'importo contrattuale, mentre non è necessaria la sua integrazione in caso di aumento dell'importo contrattuale fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario. Per aumenti superiori, la garanzia definitiva è integrata in proporzione al nuovo importo contrattuale.
9. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i mandanti o consorziati, ferma restando la responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.
10. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della committenza, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 25. Obblighi assicurativi a carico dell'Operatore economico

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'Operatore economico è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna della fornitura, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dell'Accordo Quadro. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dell'Accordo Quadro e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di cui all'Art. 32 del presente Capitolato Speciale d'appalto; in caso di emissione del certificato di cui all'Art. 32 del presente Capitolato Speciale d'appalto per parti determinate dell'Accordo Quadro, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora verificate. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omissio o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Operatore economico fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo allegato al d.m. n. 31 del 19.1.2018.

3. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari a Euro 500.000,00 (Cinquecentomila/00).
4. Se il contratto di assicurazione prevede condizioni relative a importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla stazione appaltante.
5. Le garanzie di cui al comma 3, prestate dall'Operatore economico coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'Operatore economico è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i mandanti o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 48, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle prestazioni appartenenti alle parti dei servizi scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione alle attività da esse assunte.
6. Le polizze assicurative devono essere accompagnate da idoneo atto che attesti l'esistenza in capo al firmatario per conto dell'impresa bancaria o assicurativa del potere di sottoscrivere le stesse.

Art. 26. Garanzia materiali– Sostituzione tubi in pronta consegna

1. Il materiale fornito dovrà essere coperto da garanzia minima di legge, eventualmente aumentata come da offerta tecnica.
2. Per tutta la durata del periodo di garanzia, eventualmente aumentato come da offerta tecnica, l'Aggiudicatario dovrà effettuare la sostituzione dei materiali forniti entro 10 giorni solari per diam. fino 300 e in 20 giorni solari per diam. superiori o entro il minor tempo offerto. A tal fine la ditta partecipante dovrà impegnarsi dichiarando di essere in grado di eseguire, entro il suddetto termine, la sostituzione. Qualora tale sostituzione comporti a titolo esemplificativo un disservizio e/o fermo cantiere i costi diretti, indiretti ed eventuali danni verranno addebitati.

CAPO 7. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 27. Obblighi di prevenzione e sicurezza

1. L'Operatore economico deve osservare integralmente le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate in corso di validità del contratto in quanto applicabili e delle eventuali procedure interne alla stazione appaltante in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.
2. Tutte le attività connesse al presente contratto di fornitura, devono essere effettuate con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da non danneggiare alcunché (pavimenti, arredi, porte, murature e tinteggiature, ecc.) e da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro. L'Operatore economico è obbligato inoltre a mettere in atto tutte le azioni necessarie al fine di evitare qualsiasi infortunio o danno anche nei confronti di terzi.
3. La stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento e situazione, la corrispondenza delle prestazioni rispetto agli obblighi normativi in materia di sicurezza e salute.
4. In caso d'inosservanza delle norme in materia di prevenzione antinfortunistica, la stazione appaltante può sospendere l'efficacia del contratto fino a quando l'Operatore economico non provvederà all'adeguamento alle norme e regole nell'attività contrattuale, e, nel caso di gravi e ripetute violazioni di leggi, di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 28. Responsabilità dell'Aggiudicatario in materia di tutela dei Lavoratori

1. Sarà obbligo dell'Aggiudicatario adottare, nell'esecuzione del contratto, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumità psico-fisica delle persone addette ai lavori e dei terzi, al fine di evitare danni a persone e a cose dei quali, in caso contrario, sarebbe ritenuto essere unico responsabile.
2. Resta pertanto inteso che l'Aggiudicatario assumerà ogni più ampia responsabilità sia civile che penale in caso di infortuni, della quale responsabilità si intende sin d'ora sollevata la stazione appaltante.
3. L'Aggiudicatario si impegna pertanto ad osservare le norme e le prescrizioni relative alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, adottando tutte le garanzie e coperture assicurative necessarie e sufficienti a sostenere eventuali danni a persone, cose e/o a terzi, esibendo altresì la relativa documentazione prima della sottoscrizione del contratto.
4. Nell'esecuzione del contratto l'Aggiudicatario si impegna ad assicurare al proprio personale una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali a carattere collettivo in vigore per il CCNL di appartenenza nonché ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi ed oneri inerenti alla previdenza ed assistenza, assicurazioni sociali (ivi compresa quella contro gli infortuni) derivanti dalle disposizioni delle leggi e regolamenti in vigore.
5. L'Aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.
6. L'Aggiudicatario è obbligato all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni relative alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, alle norme in materia di previdenza ed assistenza a quelle in materia di disoccupazione involontaria, all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali.
7. L'Aggiudicatario dovrà in ogni caso presentare, prima della sottoscrizione del contratto, la documentazione assicurativa dell'Impresa ed ogni altro documento gli venga richiesto, attestante la dimostrazione della posizione assicurativa del personale che sarà impegnato; inoltre dovrà esibire, a richiesta della stazione appaltante, il Libro Unico del Lavoro.
8. I suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario al rispetto delle norme contenute nel CC.NN.LL. vigente al quale ha l'obbligo di riferirsi, ovvero a contrattazione decentrata ove presente ed applicata e a tutte le altre norme attinenti direttamente o indirettamente al contratto di lavoro ancorché qui non citate, anche qualora egli non sia aderente alle Associazioni stipulanti i CC.NN.LL. o receda da esse e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura o dimensione dell'Impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
9. E' facoltà della stazione appaltante chiedere prima di ciascun pagamento la documentazione attestante il regolare adempimento da parte dell'Aggiudicatario dei predetti obblighi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: copia della documentazione bancaria e/o contabile attestante il regolare versamento delle retribuzioni; copia delle denunce mensili dei versamenti contributi previdenziali INPS – mod. DM 10/02 e dei relativi versamenti; copia del modulo di autoliquidazione del premio INAIL – mod. 10/sm – e dei relativi versamenti – mod. F24).
10. In caso di inottemperanza degli obblighi precisati nel presente articolo, accertati dalla stazione appaltante o segnalati dalla D.T.L. o S.P.I.S.A.L., sarà notificata all'Aggiudicatario l'inadempienza accertata, provvedendo ad una detrazione sui pagamenti.
11. La detrazione sarà del 20% sull'importo delle fatture emesse, se le forniture sono in corso di esecuzione, ovvero si potrà provvedere alla sospensione del pagamento del saldo, se le forniture sono ultimate, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'Aggiudicatario delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dagli Organi di Vigilanza non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

12. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Aggiudicatario non potrà opporre eccezioni alla stazione appaltante, né avrà titolo al risarcimento di danni.
13. L'Aggiudicatario cui saranno affidati i lavori si impegna ad osservare scrupolosamente le norme in vigore e anche quelle che eventualmente venissero emanate durante l'Appalto, in materia di assunzione e trattamento della manodopera in genere.
14. Gli oneri inerenti agli obblighi suddetti sono a carico dell'Aggiudicatario e si intendono integralmente compensati, quali oneri di contratto, con il prezzo offerto.
15. All'atto della verifica dei requisiti tecnici da parte di ATS S.r.l. potranno essere richiesti e dovranno essere forniti: la posizione assicurativa dell'Impresa e ogni altra informazione riguardante il trattamento del personale dipendente.
16. L'Aggiudicatario sarà responsabile, nei riguardi della stazione appaltante, della osservanza delle norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti e lavoratori autonomi; tutto ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

Art. 29. Informazioni sui Rischi Specifici relative ai luoghi di lavoro interessati dall'Accordo Quadro

Le informazioni sui Rischi Specifici presenti nei luoghi interessati dal contratto sono contenute nel documento di valutazione rischi della stazione appaltante ovvero nelle disposizioni normative vigenti.

CAPO 8. CONTROVERSIE

Art. 30. Risoluzione in via amministrativa

1. Qualora insorgano controversie in fase esecutiva dell'Accordo Quadro, circa l'esatta esecuzione delle prestazioni a norma dell'art. 206 del Codice dei contratti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 205 del medesimo Codice sull'accordo bonario per i lavori.

Art. 31. Arbitrato e Definizione delle controversie

1. Ove non si pervenga ad una definizione in via stragiudiziale, la definizione di qualunque controversia afferente l'interpretazione, esecuzione e risoluzione dell'Accordo Quadro è devoluta in via esclusiva al Tribunale ordinario competente per territorio, ovvero alla competenza esclusiva del Foro di Treviso.
2. È escluso il ricorso all'arbitrato di cui all'art. 209 del Codice dei contratti per la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dell'Accordo Quadro.

CAPO 9. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 32. Ultimazione dell'Accordo Quadro

1. Si applica l'art. 102 del Codice.
2. Alla scadenza dell'Accordo Quadro (temporale o finanziaria, naturale o eventualmente prorogata) verificato il DDT relativo all'ultima delle forniture richieste nell'ambito del contratto, il Direttore dell'esecuzione redige il certificato di verifica di conformità della fornitura riferito all'intero contratto e lo sottopone al Responsabile del procedimento in fase di esecuzione per la conferma.
3. Entro 30 gg. naturali consecutivi dalla data della conferma del certificato di verifica di conformità riferito all'intero contratto il Direttore dell'esecuzione, riesaminata la documentazione relativa alle consegne effettuate e in assenza di contestazioni in merito, dà l'assenso al pagamento del saldo e allo svincolo della cauzione definitiva, quest'ultima subordinata alla scadenza anche del periodo di garanzia.

Art. 33. Spese

1. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse relative alla stipulazione del contratto.
2. Le spese relative alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla committenza entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione..

Art. 34. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito denominato solo Regolamento GDPR) si informa che i dati personali del concorrente verranno trattati secondo quanto disposto dal suddetto Regolamento GDPR con le modalità di seguito dettagliate.

✓ Fonti e tipologia di dati.

Dati Personali acquisiti direttamente dal concorrente. Dati Comuni: dati anagrafici, codice di identificazione fiscale (di dipendenti o clienti), identificativi documenti di identità (n. patente/C.I./Passaporto), dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici), coordinate bancarie, dati economico/finanziari, reddituali, targa veicolo, credenziali, codice identificazione personale (CID), n. carta di credito, transazioni carta di credito.

Dati del concorrente acquisiti presso Pubbliche Amministrazioni e Autorità Giudiziarie nell'ambito della procedura concorsuale. Dati Giudiziari: dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato, liberazione condizionale, divieto/obbligo di soggiorno, misure alternative alla detenzione. Dati fiscali e previdenziali: dati riguardanti l'assolvimento degli obblighi contributivi e fiscali.

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

✓ Finalità del trattamento e conservazione dei dati.

I dati vengono raccolti per lo svolgimento della procedura concorsuale, per la successiva stipulazione del contratto e della

sua esecuzione. In particolare i dati verranno trattati per le seguenti finalità:

con riferimento all'espletamento della procedura di gara, la natura del conferimento è obbligatoria e in base alle norme di Legge in materia di pubblici appalti;

con riferimento alla stipulazione del contratto, la natura del conferimento è obbligatoria e in base alle norme di Legge in materia di pubblici appalti;

con riferimento all'esecuzione, la natura del conferimento è obbligatoria e in base al contratto stipulato tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario e alle norme di Legge.

L'acquisizione dei dati per il perseguimento delle suddette finalità ha natura obbligatoria, un eventuale rifiuto al conferimento comporta l'impossibilità di gestire la procedura concorsuale in conformità alle norme di legge e di conseguenza l'esclusione del concorrente dalla suddetta procedura.

✓ **Conservazione dei dati.**

I dati personali resi dal Concorrente per le finalità sopra esposte verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del contratto.

✓ **Diritti degli interessati.**

Il "Regolamento GDPR" (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti.

In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, il concorrente ha diritto di chiedere ad ATS S.r.l. l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre può proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Il concorrente in qualsiasi momento può chiedere di esercitare i propri diritti inviando ad ATS S.r.l. apposita richiesta all'indirizzo di posta elettronica istituzionale.

Art. 35. Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto o non diversamente disposto dal presente Capitolato Speciale di Appalto, si fa riferimento (elenco indicativo e non esaustivo):
 - ✓ D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii;
 - ✓ D.P.R. 207/2010 (ove richiamato e per le parti ancora in vigore);
 - ✓ D.Lgs. 81/2008 smi (ove richiamato e applicabile)
 - ✓ L. 136/2010 smi;
 - ✓ D.Lgs. 159/2011 smi;
 - ✓ Regolamenti aziendali
 - ✓ Codice Etico della stazione appaltante
2. Per tutto quanto non espressamente indicato nell'elenco di cui sopra, si deve far riferimento alla normativa vigente in materia di appalti.
3. L'Aggiudicatario si intende obbligato all'osservanza delle leggi, regolamenti e disposizioni emanati e/o entranti in vigore durante l'esecuzione del contratto.

Montebelluna, li 10.03.2020

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.

Il Direttore

Ing. Roberto Durigon



